

Social media e *information disorder*: questioni di ecologia comunicativa in Rete (Parte seconda – L’hate speech)

di

Maria Novella Campagnoli*

SOMMARIO: 1. *Il destino di Gaetano*. Tra suggestioni e provocazioni. – 2. Le radici dell’hate speech nel dibattito pubblico: discorso *agonistico* vs. discorso *cooperativo*. – 3. Conversazioni che inducono ad azioni: definizioni e inquadramento. – 4. *The power of words*: dalle questioni linguistiche e logiche... – 5. ...ai possibili riverberi sociali. – 6. Odio digitale e *effetto farfalla*. – 7. *Silence hate!* Qualche buona notizia e un invito alla gentilezza.

1. *Il destino di Gaetano*. Tra suggestioni e provocazioni

In una nota raccolta di novelle intitolata *Bar sport duemila*, Stefano Benni, uno dei più apprezzati scrittori e drammaturghi italiani, con quella prosa amabile e con quel realismo ruvido che gli sono propri, narra la storia di Gaetano¹: un lavoratore onesto e una persona per bene, che però, pur non avendo particolari difetti e/o problemi dal punto di vista squisitamente materiale, denota un difetto e un limite che – ai suoi occhi e a quelli degli altri – appare intollerabile. Diversamente dagli abitanti del quartiere e da tutti gli altri avventori del bar che frequenta, infatti, Gaetano è l’unico a non godere di alcuna visibilità mediatica, in quanto non è mai apparso per un qualche motivo in televisione².

* Ph.D. e Avvocato, è Ricercatrice presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

¹ S. BENNI, *Il destino di Gaetano*, in ID., *Bar sport duemila*, Milano 2000, pp. 28-36.

² “Pietro e Linda erano andati [...] a *Non ti reggo più*, trasmissione per coppie in crisi. Arturo era stato investito da un motorino, aveva vagato senza memoria una settimana e [...] [era stato riportato] a casa con *Scappa che ti prendo*, trasmissione di ritrovamenti in diretta. [...] La Nina e la Fernanda erano andate a *Processo per direttissima* perché il gatto di Nina aveva mangiato il basilico di Fernanda [e] si erano accapigliate [...]. Sandro il meccanico aveva partecipato a *Crazy record* [...]. Diego era stato testimone oculare di una rapina con morto e [era stato] intervistato da ben tre telegiornali. Tutti, dico tutti, nel bar erano apparsi in televisione almeno una volta. Tranne Gaetano. [...] [E proprio per questo motivo,] tutti lo guardavano storto. Quando entrava

Vittima di pregiudizio e ingiustamente ghettizzato per via di questa sua assenza dai media, Gaetano – non riuscendo più a sostenere il peso di una simile situazione – si determina, così, al compimento di un gesto estremo³. Una scelta tragica, che, nelle more di in un contesto in cui reale e virtuale sembrano essersi scambiati ruoli e priorità, dà il via a una perversa spirale di reazioni inattese e insensate. Avendo fiutato il possibile *scoop*, infatti, alcuni conoscenti, anziché preoccuparsi dell'incolumità di Gaetano, pensano bene di filmarne la caduta dal terrazzo. Ed è così che – paradossalmente – il caso dell'*uomo-che-voleva-morire-perché-non-riusciva-ad-andare-in-televisione* alla fine diventa oggetto d'attenzione da parte dei media, anche solo per lo spazio di una misera settimana⁴.

Scritto nel 1997 e incentrato prevalentemente sulle possibili ripercussioni della Televisione sui rapporti sociali, il racconto di Benni – com'era prevedibile – non fa alcun riferimento né a Internet né al mondo dei social network. Media digitali che, in quegli anni, iniziavano sì a diffondersi, ma certo non avevano ancora spiegato quegli effetti e quelle conseguenze alle quali stiamo assistendo oggi. Eppure, non si può non ammettere che la vicenda qui brevemente richiamata sembra quanto mai adatta a introdurre la riflessione sull'*hate speech* e, in particolar modo, sull'*hate speech* online.

Le ragioni sono presto dette. Per un verso, il racconto di Benni ci aiuta a mettere subito a fuoco le particolari dinamiche che si generano all'interno di quell'ecosistema digitale che è la Rete. Un ecosistema, in cui la presenza sulle piattaforme e l'approvazione, riscossa anche semplicemente da un *Like* o da un *Twitt*, viene percepita come indice di valore e sinonimo di importanza, sortendo, sempre più spesso, delle conseguenze e dei riverberi positivi anche nella vita reale⁵.

nel bar, i clienti facevano finta di non vederlo. Il barista lo trattava scostantemente. Le donne poi, neanche a parlarne. Non riusciva neanche ad invitarle a bere un caffè. [...]" (ivi, pp. 28-29).

³ Gaetano "salì le scale e aprì la porta di casa, diede un'ultima volta da mangiare al pesce rosso, salutò le scarpe da calcio e il poster di Sharon Stone, e uscì sul terrazzo. Era un'alba fredda e rosea. Respirò una bella boccata di gas di scarico e volò, cantando come un tordo, giù dal terzo piano" (ivi, p. 35).

⁴ *Ibidem*.

⁵ Si pensi, ad esempio, nel caso degli youtuber: figure la cui esistenza, almeno fino a pochi anni fa, non era nemmeno immaginabile. Self imprenditor, nati di recente, che producono video

E dove va da sé che – all’esatto opposto – l’assenza di visibilità e/o lo scarso seguito degli altri utenti vengano percepiti come sintomi di insignificanza, di disvalore, oppure di disapprovazione⁶. Una disapprovazione, che, come si vedrà, in seno al cyberspace – per via di quella de-territorializzazione e di quella de-centralizzazione che sono proprie di questo ambiente⁷ – diviene pressoché istantaneamente urlata e dirompente⁸.

Per un altro verso, le vicissitudini che coinvolgono Gaetano, implicitamente mettono l’accento anche sul possibile – e decisamente frequente – nesso che corre fra le fake news e i discorsi d’odio. Le c.d. bufale, infatti, non interferiscono solo sull’accesso e sulla diffusione delle informazioni⁹, ma, oramai, rappresentano anche i più efficaci vettori di discriminazione e di astio nei confronti di chi – per le ragioni più disparate (nazionalità, lingua, cultura, religione, appartenenza politica, genere, orientamento sessuale, ecc.) – viene ritenuto diverso.

Possibili vettori di discriminazione e odio, le fake news, in certi casi, lavorano in forma *attiva*, generando e diffondendo notizie e dettagli inesatti e/o inventati che, a loro volta, sono prodromici a istigare e/o a rinverdire posizioni discriminatorie e atteggiamenti ostili. In altri casi, invece, queste stesse notizie possono agire in maniera ancor più subdola e larvata, mettendo in pratica una

amatoriali su qualsiasi genere di tema e argomento, per le quali le visualizzazioni, i Like di supporto, oppure il numero di iscritti al canale che gestiscono, si traducono in guadagno. In tema, cfr., fra gli altri, C. STOKEL-WALKER, *YouTubers: How YouTube Shook Up TV and Created a New Generation of Stars*, London 2019; P. CRESPI, M. PERNA, *Professione youtuber*, Milano 2016.

⁶ Paradigmatico quanto avviene, ad esempio, nel caso del *cyberbulling*, del *cyberstalking* o del *cyberbashing*. Cfr., A.L. PENNETTA, *Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza*, Milano 2019; S. SHARIFE, *Sexiting e cyberbullismo. Quali limiti per i ragazzi sempre connessi?*, trad. it., Milano 2016; F. TONIONI, *Cyberbullismo*, Milano 2014; M.L. GENTA, A. BRIGHI A. GUARINI, *Bullismo elettronico: fattori di rischio connessi alle nuove tecnologie*, Roma, 2009; P.G. COSLIN, *Adolescenti da brivido. Problemi, devianze e incubi dei giovani d’oggi*, trad. it., Milano 2012, pp. 129-32; B. DANZI, *Cyberbullismo Cyberstalking, Cybercrime e reati informatici: riconoscerli e combatterli*, 2018.

⁷ Sulle caratteristiche del cyberspace, cfr., in maniera particolare, A.C. AMATO MANGIAMELI, *Un nuovo spazio: il cyberspace*, in A.C. AMATO MANGIAMELI, M.N. CAMPAGNOLI, *Strategie digitali. #diritto_ educazione_ tecnologie*, Torino 2020, pp. 3-28.

⁸ Tristemente esemplare, in tal senso, la nota vicenda che ha visto protagonista Tiziana Cantone, la cui storia, per altro, è riportata in R. FARACE, L. RIBUSTINI, *Uccisa dal web: Tiziana Cantone. La vera storia di un femminicidio social. Dalla testimonianza diretta di Maria Teresa Giglio*, Sesto San Giovanni (MI) 2019.

⁹ Cfr. M.N. CAMPAGNOLI, *Social media e information disorder: questioni di ecologia comunicativa in Rete (Parte prima – Le fake news)*, in *Dirittifondamentali.it*, 2/2020, pp. 1524-1552.

strategia *omissiva*, contraddistinta dalla rimozione di quei fatti oppure di quei dettagli che sono ritenuti inopportuni o particolarmente scomodi.

Tipico esempio di fake news per così dire *attiva*, il famoso post – poi tempestivamente smentito dalla stessa Trenitalia – che, il 12 febbraio del 2018, fece il giro del Web e nel quale veniva denunciata la mancanza di certezza della pena e la disparità di trattamento riservata a un passeggero straniero sprovvisto di idoneo biglietto. Un post che, ai nostri fini, è estremamente indicativo, perché dimostra con quanta facilità – a partire da una notizia falsa – sia possibile risvegliare e acuire latenti forme di intolleranza nei riguardi di alcuni individui e/o gruppi minoritari (nel caso di specie, nei confronti dei migranti)¹⁰.

Specularmente, fra i più noti casi di fake news di natura *omissiva*, non si possono non menzionare le cronache giornalistiche che hanno fatto seguito alla sparatoria, avvenuta in Belgio il 17 maggio, sempre del 2018, tra un'auto della polizia e un furgone con a bordo una trentina di migranti di origine curda¹¹. Una sparatoria nella quale accidentalmente perse la vita una bambina di soli due anni: Mawda Shawri. Evento di cui, però, la stragrande maggioranza delle testate di

¹⁰ Di seguito, il testo del post pubblicato in Rete che riporto nella sua – pressoché totale – interezza – per riuscire a dar conto degli stilemi e delle retoriche, che sono tipiche e ricorrenti di questo genere di *hate speech*: “Lunedì mattina. Frecciarossa 9608, Roma Termini – Milano. Il signore in foto di cui non mi interessa nascondere la fisionomia si è seduto accanto a me, senza alcun bagaglio. In mano solo un telefono e un foglietto volante; ha preso il Frecciarossa ma con un biglietto per un interregionale. Stava parlando al telefono, ma appena ha visto la capotreno ha abbassato il cappuccio fingendo di dormire. La Capotreno (minuta, esile e giovane, nonché educatissima) gentilmente ha ‘svegliato’ il signore, e dopo aver appurato che non [parlava] italiano, [gli] ha spiegato in inglese che era sul treno sbagliato. Ha chiesto la differenza del costo, ma lui ha detto di non avere soldi (smartphone Samsung S8). La signora delle ferrovie gli ha chiesto un documento per poter elevare la contravvenzione, ma ovviamente [il tizio] ne [era] sprovvisto. Sempre con gentilezza, la signora [gli] ha chiesto se [aveva] un passaporto, e lui ovviamente ha detto di no. Quindi: non parla italiano (dice); non ha documenti; non ha soldi; non ha modo di fornire generalità; non ha bagaglio (strano no?). Prima che dimostrate di non aver letto il post per quello che è, accusando che sia un post razzista, riflettete. È l'esempio lampante della totale assenza di certezza della pena che il nostro Paese ha regalato a queste persone che non sono più disposti a chiamare ‘rifugiati’. [Il tizio] arriverà a Milano, viaggiando su un posto che costa 86 euro, con 4 euro. Impunemente. Senza poter sperare che gli facciano neppure una multa, perché tanto quando [mai] l'avrebbe pagata? [...]” (Cfr. O. PARIS, *Nuovi razzismi: la struttura dei discorsi dell'odio su Facebook*, in R. PETRILLI (a cura di), *Hate speech. L'odio nel discorso pubblico. Politica, media, società*, Roma 2019, pp. 77-88, in part. pp. 81 e 82).

¹¹ Cfr. S. KLIMIS, *Il “caso Mawda” in Belgio. Un caso per riflettere sulle strategie del discorso che legittimano la criminalizzazione dei migranti e su quelle che tentano di opporvisi*, in R. PETRILLI (a cura di), *Hate speech. L'odio nel discorso pubblico. Politica, media, società*, cit., pp. 59-75.

nazionalità belga – per evidenti ragioni di convenienza socio-politica – omise di dar notizia¹². Un tipico esempio di *dis-informazione* basata sulla censura, che sortì un duplice effetto: *i)* quello di evitare che l'azione delle forze dell'ordine venisse criminalizzata e che l'ostilità verso curdi, in qualche misura, si potesse affievolire; *ii)* quello di fomentare ulteriormente – attraverso l'uso di particolari formule e di un'aggettivazione tutt'altro che imparziale¹³ – l'intolleranza, in questo caso, già ampiamente radicata, nei confronti dei migranti.

Cronache infedeli e partigiane¹⁴, quelle qui ricordate, che – fra l'altro – lasciano già intravedere la diversa portata e l'elevata pericolosità dell'*hate speech* online¹⁵. Discorsi e/o parole di odio che, oggi, sembrano colorarsi di una pervasività

¹² In alcuni casi, si arrivò persino ad ipotizzare che il decesso di Mawda fosse imputabile ad altre cause e, in generale, a motivi che non erano direttamente riconducibili alla condotta del poliziotto belga: “alla bambina, che era accompagnata perlomeno da sua madre, è stata fatta l'autopsia in serata. L'unica certezza a questo punto è che non è morta in seguito ai colpi d'arma da fuoco dei poliziotti; Frédéric Bariseau, primo sostituto della procura di Mons, evocava giovedì pomeriggio scorso le cause possibili del decesso: una malattia, un incidente legato al comportamento del conducente del furgone – la testa della bambina avrebbe potuto sbattere sulla parete del veicolo – o un colpo” (cfr. *Les trafiquants choisissent la stratégie du danger maximal*, in *Le Soir*, 17.05.2018 (disponibile on-line al seguente link: https://plus.lesoir.be/157373/article/2018-05-17/les-trafiquants-choisissent-la-strategie-du-danger-maximal?_ga=2.95379999.2082035414.1597660955-997601159.1597660955)

¹³ Fra le espressioni maggiormente utilizzate, anzitutto, il binomio “Noi/Loro”, paradigmatico di una contrapposizione verbale che prelude all'esclusione socio-politica. Ma anche, termini come “gli approfittatori”, “gli invasori”, “gli aggressori”, “queste persone”, oppure, frasi che alludono ai “soldi spesi per l'accoglienza degli immigrati a discapito dei terremotati italiani”, alle “case popolari assegnate a questa gentaglia” o, ancora, alle “pensioni date agli immigrati” (O. PARIS, *Nuovi razzismi: la struttura dei discorsi dell'odio su Facebook*, cit., *passim*).

¹⁴ Fra i resoconti giornalistici omissivi più recenti, impossibile non ricordare la notizia dello studente francese che, nel novembre del 2019, si è dato fuoco davanti all'Università di Lumière-Lyon-II, in segno di protesta. Notizia che, dopo un primo momento, è stata quasi messa a tacere e volutamente ignorata, salvo poi riapparire successivamente e in un momento ritenuto probabilmente politicamente meno scomodo (cfr. C. DUNCAN, *Student sets himself on fire in France over struggle of living on £388 a month*, in *Independent*, 11.11.2019). Decisamente significativa, anche l'omessa notizia della protesta dei commercianti di Codogno che – durante l'emergenza da COVID-19 – hanno tappezzato le loro vetrine con cartelli recanti la scritta “Il silenzio degli innocenti”. Notizia alla quale, però, non è stata data particolare importanza (cfr. il video in rete *A Codogno la protesta dei commercianti*, disponibile al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=8Ky-b9DIHOs>).

¹⁵ Per un interessante approfondimento rinvio a G. ZICCARDI, *L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Milano 2016. Inoltre, in tema, si vedano: A. BROWN, *What is so special about online (as compared to offline) hate speech?*, in *Ethnicities*, 18, 3/2017, pp. 297-326. Interessanti anche, le osservazioni di F. CERQUOZZI, *Dall'odio all'hate speech. Conoscere l'odio e le sue trasformazioni per poi contrastarlo*, in *Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica*, 1/2018, pp. 42-

e di una lesività che, pur non essendo propriamente inedite, sono certo alquanto particolari, poiché – oltre a giovare delle potenzialità e delle infinite possibilità offerte dalla Rete e dalle più attuali ICT – vengono incrementate proprio dall'inquinamento¹⁶ informativo prodotto all'interno dei social e dall'interazione viziosa e ricorsiva con le notizie false.

2. Le radici dell'*hate speech* nel dibattito pubblico: discorso *agonistico* vs. discorso *cooperativo*

Ancor prima di esaminare le condotte riconducibili all'*hate speech* e di interrogarci su quali condotte possano essere concretamente riconducibili a questa particolare fattispecie, è fondamentale chiarire che quando parliamo di discorsi d'odio – diversamente da quello che potremmo essere portati a credere – non ci troviamo di fronte né a un fenomeno nuovo né, men che meno, a una questione nata con l'avvento di Internet e con l'affermarsi dei social network.

Al contrario, l'*hate speech*, dal punto di vista filosofico, politico e giuridico, rappresenta una questione decisamente annosa e dibattuta¹⁷. Si tratta, infatti, di una particolare modalità di discussione che – sebbene sia estremamente conflittuale, moralmente intollerabile e giuridicamente deprecabile¹⁸ – ha attraversato e innervato la storia del dibattito pubblico sin dalla prima comparsa dei regimi democratici.

Basti pensare che, nell'Atene del V secolo a.C. – vale a dire in quella che è unanimemente riconosciuta come la culla e l'effigie stessa della democrazia occidentale – capitava spesso che le dissertazioni e gli scambi di opinioni

53; M. SANTERINI, *Discorsi d'odio sul web e strategie di contrasto*, in *Mondi educativi, temi, indagini, suggestioni*, 2/2019, pp. 51-67.

¹⁶ Sul l'inquinamento all'interno della Rete, cfr. F. COLOMBO, *Salvare la comunicazione?*, in ID., *Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile*, Milano 2020, pp. 9-11.

¹⁷ Cfr., fra gli altri, A.E. GALEOTTI, *Hate speech. Un dibattito lungo due decenni*, in *Biblioteca della libertà*, 1/2019, pp. 1-17; A. BESSUSI, *Hate speech. Una categoria inattendibile*, in *Biblioteca della libertà*, 1/2019, pp. 39-54.

¹⁸ A proposito dell'importanza della comunicazione, non solo in una prospettiva morale, ma soprattutto dal punto di vista squisitamente giuridico, si vedano le sempre illuminanti e attuali osservazioni di F. D'AGOSTINO, *Diritto e giustizia. Per una introduzione allo studio del diritto*, Cinisello Balsamo (MI) 2000, in part. 126-128.

degenerassero, tramutandosi in impetuosi attacchi verbali e in scontri violenti¹⁹. Paradigmatiche, in tal senso, le parole di Platone, a detta del quale, il più delle volte le parti impegnate nella discussione pubblica:

“si irritano e pensano che l’altro parli per malevolenza, di modo che la loro discussione, più che esame razionale di un problema, diventa [...] una disputa la cui molla è il desiderio di vincere. Tanto che alcuni finiscono col separarsi in modo assai villano, dopo essersi offesi, dopo aver lanciato e ricevuto insulti tali che gli stessi presenti restano umiliati e disgustati dall’aver dovuto ascoltare gente simile”²⁰.

L’autorevole testimonianza resa da Platone rende immediatamente evidente che l’aspetto veramente singolare e sorprendente dei discorsi d’odio è costituito dal fatto che – oltre a mostrare schemi, stilemi e invettive ricorrenti – queste particolari modalità espressive hanno sempre interagito con lo svolgimento della discussione pubblica²¹, che non di rado da questi stessi discorsi è stata anche intralciata e messa in pericolo.

E non è tutto, perché se è vero che già nell’*agorà* il confronto poteva degenerare in alterco e in lotta, è altrettanto vero che, ad Atene, per parlare in pubblico non era strettamente necessario *dire la verità*. Ciò che, invece, era richiesto – e che rappresentava una *conditio sine qua non* per poter avere accesso alle concioni – era la conoscenza dell’*arte della retorica*²²: una particolare tecnica di discussione agonistica²³, orientata alla persuasione dell’interlocutore e degli astanti, che non

¹⁹ Anche per questo motivo “per tutti [...] Atene è la città dei processi, [...] una città malata di processi, in cui tutto passa per i tribunali [...]” (M. BONAZZI, *Processo a Socrate*, Roma-Bari 2018, p. 15). Analogamente, cfr. anche L. CANFORA, *La guerra civile ateniese*, Milano 2013.

²⁰ PLATONE, *Gorgia*, in *Opere complete*, trad. it., Roma-Bari 1988, pp. 156 ss., 457d e 461e.

²¹ “[...] non c’era la rete ai tempi di Platone, non c’erano nemmeno i mezzi di comunicazione di massa [...]. Eppure nell’*agorà* ateniese, luogo della discussione e delle decisioni politiche, il confronto verbale era già lotta” (R. PETRILLI, *Il meccanismo dell’odio nel discorso politico*, in ID. (a cura di), *Hate speech. L’odio nel discorso pubblico. Politica, media, società*, cit., pp. 41-58, in part. p. 52).

²² Per un interessante approfondimento in tema, cfr. S.C. SAGNOTTI, *Retorica e logica. Aristotele, Cicerone, Quintiliano, Vico*, Torino 1999.

²³ PLATONE, *Gorgia*, cit., 456c.

richiedeva prove e/o argomentazioni a supporto delle tesi esposte²⁴. Ed è proprio quest'ultimo elemento – vale a dire la totale mancanza di prove e di argomentazioni – a individuare il minimo comune denominatore che accomuna tutti i discorsi d'odio, sia quelli passati, sia quelli attuali.

Nell'*hate speech*, difatti, l'attenzione non è rivolta ai contenuti esternati, ma è puntata soprattutto sull'interlocutore che li esprime, indipendentemente – e a prescindere – dalla ragionevolezza e dalla correttezza delle posizioni sostenute. Un *modus operandi*, questo, che lo stesso Platone – oltre che fazioso e socialmente pericoloso²⁵ – giudicava sterile²⁶ e che invitava ad abbandonare in favore di un dibattito che, anziché essere semplicemente bello, lezioso e agonistico, si facesse anche spassionato (cioè, privo di quei filtri e di quei preconcetti legati alle identità e/o alle reciproche appartenenze dei parlanti)²⁷ e divenisse argomentato e, quel che più conta, costruttivo. Un'esortazione, questa, che emerge anche dalle parole di Socrate:

“[...] con piacere mi lascio confutare se non dico la verità, [...] con piacere confuto, se altri non [dicono] il vero, e [...] senza dubbio, accetto d'esser confutato con un piacere non minore di quello che provo confutando. [...] ritengo l'esser confutato come un maggior beneficio, tanto maggiore, quanto è meglio essere liberati dal male più grande che liberarne altri. [...] non v'è male più grande per l'uomo, di una falsa opinione”²⁸.

²⁴ Questo anche perché “diversamente dall'obiettivo ideale del dialogo – che è la *saggezza* – quello della retorica è il *potere*” (A.C. AMATO MANGIAMELI, *La parola: un signore molto potente! Saggezza o potere. Quale retorica?*, in ID., *Arte elo tecnica. Sfide giuridiche*, Padova 2012, pp. 57-68, in part. p. 58).

²⁵ “Dobbiamo dunque metterci all'opera in questo modo, per curare lo stato e i cittadini (PLATONE, *Gorgia*, cit., 523e).

²⁶ “Gorgia, tu che sei esperto, [...] avrai osservato quanto sia difficile che gli interlocutori chiariscano bene l'uno all'altro i contenuti che intendono discutere, cosicché quando si lasciano avranno imparato qualcosa a vicenda” (ivi, 457c-d).

²⁷ In pratica, già a detta di Platone, era necessario “mettere la sordina ai propri desideri, alle rivalità, agli interessi che separano persone di famiglie, clan, territori, interessi e schieramenti diversi, per dare importanza unicamente a ciò che l'altro ha da dire” (R. PETRILLI, *Il meccanismo dell'odio nel discorso politico*, cit., p. 53).

²⁸ PLATONE, *Gorgia*, cit., 457-458.

Si badi però: le parole di Socrate, a ben vedere, ci dicono anche qualcosa di ulteriore e di più significativo ai fini della nostra disamina. Il filosofo ateniese, difatti, mette subito l'accento sul ruolo della *confutazione*: quale garanzia di un sano e corretto dibattito pubblico e quale spartiacque tra il confronto *agonistico*, che è tipico dei discorsi d'odio, e quello *cooperativo*, che, invece, è proprio del dialogo paritario e costruttivo.

Più nel dettaglio, mentre nel *confronto agonistico*, il principio al quale si rifanno gli interlocutori è quello *identitario*, lo scopo a cui mirano è quello di *prevalere sull'altro*, e lo strumento dialettico che viene utilizzato è quello della *persuasione*; nel *confronto cooperativo* – che si sviluppa e che avanza proprio grazie al susseguirsi e al continuo alternarsi di esposizioni e di confutazioni – il principio a cui si rifanno gli interlocutori è quello del *diritto di parola* (e della pari libertà di espressione), lo scopo è quello di *discutere i contenuti* e lo strumento dialettico utilizzato è dato dall'*argomentazione*.

Il fondamentale distinguo fra *discorso agonistico* e *discorso cooperativo* consente, inoltre, di individuare alcuni aspetti che sono tipici dell'*hate speech*. Aspetti, che lo contraddistinguono, sia da altre modalità espressive, come ad esempio la critica o la satira, sia da altre fattispecie criminose, come l'ingiuria, la diffamazione oppure la calunnia.

Si badi, nel discorso d'odio il parlante: *i)* punta a imporre se stesso e il proprio volere; *ii)* non tiene conto né della posizione né della persona dell'altro che non viene mai ritenuto un vero interlocutore; *iii)* esprime le sue opinioni liberamente, senza addurre prove; *iv)* mira a trascinare dalla propria parte il maggior numero di ascoltatori o di utenti; *v)* utilizza e sfrutta a suo favore le emozioni dell'uditorio²⁹; *vi)* non fa alcuna particolare fatica, né per sostenere le proprie posizioni, né, tanto meno, per approcciarsi a quelle altrui.

²⁹ Per un interessante approfondimento critico sull'uso delle emozioni in retorica, cfr. C. RAPP, *L'arte di suscitare le emozioni nella retorica di Aristotele*, in *Acta philosophica*, II, 14/2005, pp. 313-326. In particolare Rapp, sottolinea che – a detta di Aristotele – l'oratore cercherebbe sempre smuovere le emozioni favorevoli degli ascoltatori perché chi è amato non è giudicato allo stesso modo di chi, invece, è odiato (p. 323).

Del resto, si sa. A differenza di quanto avviene nello scambio cooperativo (che implica un impegno notevole e un apporto reciproco alla discussione da parte di entrambi i dialoganti, che si mettono reciprocamente in gioco *pronti a contestare le tesi dell'altro* e, al contempo, *disposti a farsi contestare dall'altro*), nell'alterco agonistico, chi parla non compie particolari sforzi, ma semplicemente: esterna la propria contrarietà, manifesta con toni accesi la propria opinione, dileggia l'altro e gli rivolge le proprie invettive. Ragion per cui – a detta di Aristotele – “chi odia non soffre”³⁰, in quanto si limita a desiderare e a perseguire l'annientamento dell'odiato.

3. Conversazioni che inducono ad azioni: definizioni e inquadramento

Sebbene si tratti di una questione risalente che ha sempre inframezzato l'andamento della discussione pubblica e nonostante, anche di recente, sia tornato prepotentemente alla ribalta e sia stato oggetto di specifica attenzione da parte della Comunità internazionale (con l'adozione, il 19 giugno del 2019, dell'*UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech*³¹) e dell'Unione europea (con l'adesione, nel maggio del 2016, al primo *Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online*³²), va detto che l'*hate speech* è – ancora oggi – privo di una

³⁰ ARISTOTELE, *Retorica*, II, 1382a.

³¹ La versione ridotta dell'*UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech* è online (cfr. <https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20Hate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf>). Per completezza, è interessante ricordare che – ancor prima dell'adozione di questo documento – la lotta all'*hate speech* era stata inserita fra gli obiettivi dell'*Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile* (cfr. *UN Sustainable Development Goals*, 21.10.2015 (A/RES/70/1), target § 5.1, § 10.3, §16.b).

³² Codice al quale hanno aderito, dapprima Facebook, Microsoft, Twitter e You Tube, e successivamente, anche, Instagram, Google, Snapchat e Dailymotion. Sul punto, è importante sottolineare che “la sottoscrizione [di questo Codice] impegna le ‘aziende informatiche’ a reagire con maggiore prontezza per contrastare i contenuti di incitamento all'odio razziale e xenofobo che vengono loro segnalati”. In particolare, l'obiettivo perseguito “è quello di dare una risposta più adeguata agli utenti che segnalano tali contenuti e [quello di] garantire [una] maggior trasparenza [in ordine alle] notifiche e [alle] cancellazioni effettuate”. Tra l'altro, il Codice prevede anche l'istituzione di una rete di relatori *trusted flaggers* (vale a dire di segnalatori di fiducia), incaricati di trasmettere relazioni di qualità (cfr. S. CHIRICO, L. GORI, I. ESPOSITO, *Quando l'odio diventa reato. Caratteristiche e normativa di contrasto degli hate crimes*, Roma 2020, in part. p. 7)

definizione unanimemente condivisa³³. Mancanza che, come è intuitivo, determina tutta una serie di difficoltà, sia dal punto di vista teorico e dottrinale, sia dal punto di vista pratico e applicativo. Criticità, che emergono in maniera particolare nel momento in cui vi è l'esigenza di contemperare e di controbilanciare il contrasto alla diffusione delle tendenze etero-fobiche e dei discorsi di odio incitanti alla discriminazione e alla violenza³⁴, con il pieno e effettivo godimento del diritto fondamentale alla libertà di espressione (*free speech* o *freedom of expression*)³⁵.

Ovviamente, ciò non significa che nel panorama internazionale e/o europeo non si rinvergono definizioni ufficiali dell'*hate speech*, tutt'altro! Semmai, il problema è che le varie enunciazioni del termine disseminate qua e là – fra Dichiarazioni, Trattati, Convenzioni, Raccomandazioni e Decisioni – non sempre collimano perfettamente tra di loro e, per questo motivo, possono dar adito a interpretazioni più o meno estensive oppure restrittive, che contribuiscono a generare una situazione di indeterminatezza.

Un'indeterminatezza, che, per altro, si manifesta già dalla lettura e da un primissimo raffronto delle principali fonti di riferimento. Ad esempio, stando a quanto stabilito dall'articolo 20 della *Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici*, l'*hate speech* riguarderebbe i nazionalismi, il razzismo, la discriminazione

³³ Motivo per cui – come osserva ZICCARDI – può capitare che gli Stati stabiliscano, di loro iniziativa, i contorni e i confini di questa nozione, con la conseguenza che, nel passaggio da un ordinamento giuridico all'altro, possono rinvenirsi sensibili differenze (G. ZICCARDI, *Il contrasto dell'odio online: possibili rimedi*, in *Lessico di etica pubblica*, 1/2018, pp. 37-48, in part. p. 39).

³⁴ L'*hate speech* – come sottolineato di recente da DI ROSA – chiama in causa, simultaneamente “la possibilità di limitazione della libertà di espressione, che [...] [nei regimi democratici] trova in genere garanzia a livello costituzionale (formale o materiale) in quanto fondamento della stessa democrazia” e “l'impegno degli Stati della Comunità internazionale a lottare contro la discriminazione”. Impegno, da cui scaturisce progressivamente “un diritto individuale alla non-discriminazione [...] corollario del *rule of law* e del principio di uguaglianza” (A. DI ROSA, *Hate speech e discriminazione. Un'analisi performativa tra diritti umani e teorie di libertà*, Modena 2020, p. 15).

³⁵ A proposito della complessa relazione fra la necessità di reprimere i discorsi d'odio e quella di garantire l'esercizio della libertà di espressione, cfr. G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in *Media Law*, 1/2018, pp. 1-28, in part. 15 ss.; O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, in *Media Law*, 1/2018, pp. 1-35; G. GOMETZ, *L'odio proibito: la repressione giuridica*, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, 32, 2017, pp. 1-39.

religiosa e – in via generale – qualsiasi genere di incitamento alla discriminazione, all'ostilità e alla violenza³⁶.

Passando alla lettura della *Raccomandazione del Consiglio d'Europa sull'hate speech* (R (1997) n. 20), invece, la fattispecie in esame sembra dettagliarsi e, al contempo, ampliarsi sino ad abbracciare “tutte le espressioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo, inclusa l'intolleranza espressa attraverso il nazionalismo aggressivo e l'etnocentrismo, la discriminazione e l'ostilità nei riguardi delle minoranze e dei migranti”³⁷.

Ulteriore prospettiva è, poi, dischiusa da quanto riportato nella *Decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale* (2008/913/GAI4). Decisione, che, all'articolo 1, invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a perseguire “ogni comportamento consistente nell'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica”³⁸. Enunciato, questo, che sembra a suo modo propendere per una definizione volutamente generale, in maniera da riuscire a ricomprendere il maggior numero di condotte e di comportamenti lesivi.

Una definizione analoga si rinviene nella *Raccomandazione di politica generale della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza* (ECRI) dell'8 dicembre del 2015, nella quale l'*hate speech* è definito in maniera ancor più particolareggiata e estesa come “l'istigazione, la promozione o l'incitamento alla denigrazione, all'odio

³⁶ “1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge. 2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge” (cfr. https://www.difesa.it/SMD/_CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/31356_patto_NY19661.pdf).

³⁷ Nel dettaglio, si legge “the term ‘hate speech’ shall be understood as covering all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred based on intolerance, including: intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin” (cfr. <https://rm.coe.int/1680505d5b>).

³⁸ Il testo ufficiale è disponibile online, nella versione italiana, al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0913&from=IT>.

o alla diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre a soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce tale persona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste varie forme di espressione, fondata su una serie di motivi quali la 'razza', il colore, la lingua, la religione o le convinzioni, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, nonché l'ascendenza, l'età, la disabilità, il sesso, l'identità di genere, l'orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale"³⁹.

Interessante, anche l'approccio adottato dalla più recente *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui servizi di media audiovisivi (2018/1808/UE)*, che – nello stabilire l'obbligo degli Stati membri di vigilare sui servizi media audiovisivi per scongiurare la presenza di istigazioni alla violenza e all'odio nei riguardi di individui e/o di gruppi⁴⁰ – preferisce non definire nel dettaglio gli estremi dell'*hate speech* e rinviare, piuttosto, a quanto previsto dall'articolo 21 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C-364/01)*, relativamente al principio di non-discriminazione⁴¹. Principio e diritto fondamentale sancito dall'articolo 7 della *Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR)*⁴², che, a suo modo, costituisce l'ombrello e la cornice giuridica alla quale fanno capo e entro la quale si inseriscono

³⁹ Cfr. <https://rm.coe.int/leaflet-ecri-2019/168094b101>.

⁴⁰ Così l'articolo 6: "1. Fermo restando l'obbligo degli Stati membri di rispettare e proteggere la dignità umana, gli Stati membri assicurano mediante appositi mezzi che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano: a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta; [...]" (cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN>).

⁴¹ "1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi" (cfr. https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf).

⁴² In modo particolare, l'articolo 7₇ afferma: "Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione".

– e trovano legittimazione – tutti i provvedimenti e tutte le norme a tutela delle vittime di *hate speech*⁴³.

4. *The power of words: dalle questioni linguistiche e logiche...*

Accantonando quelle che, per altro, sono semplicemente alcune delle tante proposte definitorie e delle discrepanze che potrebbero emergere da una disamina ancor più estesa⁴⁴, è utile focalizzare l'attenzione sugli elementi comuni a tutte le formule e a tutte le diverse letture della fattispecie. Ciò ci consente di affermare che, perché possa parlarsi di *hate speech*, è indispensabile che si diano tre elementi imprescindibili:

i) anzitutto, da parte del soggetto parlante, deve essere presente la volontà di incitare all'odio, nella forma più consueta e diffusa, ossia, tramite le parole, oppure attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione, sia esso analogico e/o digitale (ad esempio, con scritte, vignette, filmati, post...);

⁴³ "L'*hate speech* come fenomeno sociale non può essere compreso appieno se non in relazione al carattere profondamente discriminatorio che soggiace a tale pratica. In questo senso, l'insieme delle norme giuridiche volte a fornire protezione alle vittime del discorso d'odio, a sanzionare la condotta dei perpetratori e a stabilire margini di intervento statale e istituzionale di tipo positivo, deve essere concepito come un sottoinsieme del diritto anti-discriminatorio" (A. DI ROSA, *Hate speech e discriminazione*, cit., p. 207).

⁴⁴ Con riguardo alla normativa internazionale, si pensi alla definizione fornita dalla *Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale* del 1965, di cui, per il nostro percorso, meriterebbero attenzione l'articolo 1 ("the term 'racial discrimination' shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life") e l'articolo 4 *States Parties condemn all propaganda and all organizations which are based on ideas or theories of superiority of one race or group of persons of one colour or ethnic origin, or which attempt to justify or promote racial hatred and discrimination in any form*"). Con riferimento al contesto europeo, invece, impossibile non far cenno alla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (CEDU), che all'articolo 14, recita: "il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione". Alquanto significative, anche la *Direttiva del Consiglio sull'uguaglianza razziale* (2000/43/CE) e la *Risoluzione del Parlamento europeo sull'omofobia* (P6_TA(2007)0167).

ii) secondariamente, è necessario che l'incitamento e l'istigazione siano "effettivi", cioè, che siano idonei a stimolare e a incentivare la realizzazione di atti d'odio e di violenza nei riguardi dei soggetti o dei gruppi presi di mira;

iii) da ultimo, le parole d'odio devono tradursi in azioni e in fatti concreti, altrimenti detto, ai discorsi devono fare seguito dei gesti violenti e/o discriminatori, o, in alternativa, deve comunque configurarsi un rischio reale, palpabile e imminente che ciò si verifichi⁴⁵.

Motivo per cui, laddove si diano affermazioni che – per quanto sconvenienti e crude – non vengano esternate con la volontà di incitare altri alla violenza e all'odio, non è possibile parlare di *hate speech*. Stessa cosa, dicasi anche nel caso in cui le parole utilizzate e le opinioni manifestate non appaiano effettivamente idonee a istigare l'odio e a tramutarsi (anche solo potenzialmente) in azioni violente e in comportamenti discriminatori.

Ma se così, è evidente che – oltre ad essere una fattispecie perniciosa, non foss'altro, perché coinvolge il diritto fondamentale all'uguaglianza, alla non-discriminazione e alla libertà di espressione⁴⁶ – l'*hate speech* si rivela anche particolarmente sfuggente e elusivo nel suo stesso manifestarsi. Aspetto questo, che ne complica non poco sia l'individuazione concreta, sia l'attività di contrasto. Di qui, la necessità di chiarire quale "tipo" di odio, o di avversione, sia richiesta perché possa configurarsi la condotta in esame e in quale maniera le parole possano incitare comportamenti e trasformarsi in azioni.

Va detto subito che, con riferimento ai discorsi d'odio, anziché utilizzare il vocabolo *hate* – anche ricordando la ben nota *Allport's Scale*⁴⁷ – sarebbe più

⁴⁵ Elementi essenziali, sui quali insiste anche G. ZICCARDI, *Il contrasto dell'odio online: possibili rimedi*, cit., p. 40.; ID., *L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, cit., p. 21.

⁴⁶ Di cui, agli articoli 2, 7 e 19 della *Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR)*.

⁴⁷ Elaborata dall'omonimo psicologo sociale statunitense nel 1954, l'*Allport's Scale of Prejudice and Discrimination* era volta a mappare e a misurare le forme e il tasso di odio presente nella società. Nel dettaglio la scala va dal comportamento meno grave al più lesivo. Abbiamo, quindi: 1) l'*antilocution* (dileggio, uso di stereotipi negativi, impiego di immagini non veritiere); 2) l'*avoidance* (isolamento delle persone, xenofobia, odio nei confronti del diverso o dello straniero, esclusione); 3) la *discrimination* (negazione dell'uguaglianza e delle pari opportunità); 4) il *physical attack* (l'aggressione fisica, gli *hate crimes*); 5) l'*extermination* (genocidio, sterminio). Cfr. G.W. ALLPORT, *The Nature of Prejudice*, Boston 1954. È interessante sottolineare che alla Scala di

opportuno ricorrere al lemma *bias*. Difatti, parlare di *bias* e, dunque di pregiudizio anziché di odio, consente di ricomprendere nel *genus* dei discorsi d'odio anche quei comportamenti in cui l'elemento strettamente psicologico, non sembra essere presente soltanto perché non è immediatamente percepibile ed evidente.

Comportamenti che, alla base, hanno pur sempre una sorta di “negazione dell'altro come soggetto di diritti umani”. Ossia un'ostilità che si traduce “nella deplorazione della sua stessa esistenza” e, più in particolare, “nella riprovazione della sua appartenenza ad una categoria”⁴⁸ che – rispetto a quella dei parlanti e/o a quella alla quale appartiene la maggioranza – più che essere ritenuta differente, è considerata *straniera*⁴⁹ nel senso deteriore del termine e, cioè, assiologicamente e irriducibilmente “Altra”⁵⁰.

Passando a considerare la propensione e la predisposizione di questi discorsi a istigare il compimento di gesti d'odio e di violenza, è fondamentale sottolineare che si tratta di un'attitudine che, in buona parte, è da attribuirsi alla natura emozionale dell'*hate speech*. Il discorso d'odio, invero, avanza e procede con una

Allport si è rifatta anche la Commissione “Jo Cox” sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni d'odio: commissione alla Camera dei Deputati, che, nel 2017, ha elaborato una Relazione finale dal titolo *La piramide d'odio in Italia*. Nel dettaglio, la piramide proposta dalla Commissione presenta quattro differenti livelli di comportamento: 1) gli *stereotipi* e le *false rappresentazioni*; 2) le *discriminazioni*; 3) il *linguaggio d'odio* (minacce, denigrazione); 4) i *crimini d'odio* (atti di violenza fisica) (cfr. https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/shadow_primapagina/file_pdfs/000/007/099/Jo_Cox_Piramide_odio.pdf

⁴⁸ Così, A. DI ROSA, *Hate speech e discriminazione*, cit., pp. 71-72.

⁴⁹ Impossibile, non ricordare le parole di KRISTEVA, che, con il consueto acume, coglie e tratteggia esemplarmente i termini della questione: “straniero: rabbia strozzata in fondo alla gola, angelo nero che ruba la trasparenza, traccia opaca, inesorabile. Figura dell'odio e dell'altro, lo straniero non è né la vittima romantica della nostra pigrizia familiare, né l'intruso responsabile di tutti i mali della città. Né la rivelazione attesa né l'avversario immediato da eliminare per pacificare il gruppo. Stranamente lo straniero ci abita: è la faccia nascosta della nostra identità, lo spazio che rovina la nostra dimora, il tempo in cui sprofondano l'intesa e la simpatia. [...] sintomo che rende il 'noi' problematico [...] lo straniero comincia quando sorge la coscienza della mia differenza e finisce quando ci riconosciamo tutti stranieri, ribelli ai legami e alle comunità” J. KRISTEVA, *Stranieri a se stessi*, trad. it., Milano 1990, p. 9).

⁵⁰ Tristemente paradigmatici gli atteggiamenti – anche recenti – rivolti agli stranieri e, in maniera particolare, ai migranti. Ospiti ritenuti scomodi e indesiderati, che, proprio in forza e a partire dalla cesura noi/loro sono prospettati alla stregua di nemici ontologici (cfr. A. DEL LAGO, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Milano 2004, in part. pp. 43 e 47). Relativamente alla paura dello straniero, cfr. anche M. PIFFERI, *Paure dello straniero e controllo dei confini. Una prospettiva storico-giuridica*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, 1/2019, pp. 179-198.

modalità e con una strategia molto simile a quella descritta nella *Retorica* aristotelica, dove l'oratore – come commenta e chiarisce bene Rapp – era interessato prevalentemente a indurre

“[...] una determinata condizione emotiva [negli] ascoltatori perché [...] [conscio che essa avrebbe influenzato] direttamente la formazione [del] giudizio [...] Chi è in uno stato d'animo fiducioso darà il suo consenso ad un'impresa ardita più facilmente di chi invece è timoroso”⁵¹.

Si osservi, però, che se la natura intrinsecamente emozionale dell'*hate speech* ha un peso decisamente significativo, non meno importante e decisivo è il ruolo che, nell'ambito di questi particolari discorsi, viene svolto proprio dalle parole e dalle affermazioni.

In tal senso – traendo le mosse dalle ricostruzioni di Austin⁵² – si può affermare che il discorso d'odio si struttura e si basa su enunciati che, anziché essere *constatativi* (e, dunque, anziché limitarsi a “dire” qualcosa e a dar conto di una condizione/situazione della realtà), sono *performativi*, poiché, attraverso l'espressione verbale, in un certo qual modo “fanno qualcosa”.

Si tratta, infatti, di discorsi che indirettamente “agiscono” sulle cose e sulla realtà stessa contribuendo a incentivare e a indurre dei cambiamenti. In particolare, riprendendo le parole del celebre filosofo e linguista inglese, possiamo affermare che nell'*hate speech*, “*there is something which is at the moment of uttering being done by the person uttering*”⁵³.

Ma non è tutto, perché, oltre ad essere performativi, i discorsi d'odio sono anche intrinsecamente *illocutori* e, più specificatamente, sono *perlocutori*. Sono discorsi illocutori poiché, a differenza del mero “parlare-dire” (atto locutorio “limitato” alla pronuncia di suoni ai quali sono tradizionalmente e convenzionalmente attribuiti dei significati), i discorsi d'odio sono connotati da una forza che trascende la valenza squisitamente lessicale dei singoli vocaboli

⁵¹ C. RAPP, *L'arte di suscitare le emozioni nella retorica di Aristotele*, cit., p. 323.

⁵² Cfr. J.L. AUSTIN, *How to Do Things with Words. The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955*, Oxford 1962.

⁵³ Ivi, p. 60.

utilizzati: una forza del tutto particolare che discende dall'intenzione sottesa del parlante. Sono, inoltre, discorsi *perlocutori*, in quanto persuasivi e prodromici all'azione da parte di chi ascolta. Chiarisce Austin:

"saying something will often [...] produce certain consequential effects upon the feelings, thoughts, or actions of the audience, or of the speaker, or of other person [...]. We shall call the performance of an act of this kind the performance of a perlocutionary act or perlocution" ⁵⁴.

Altrimenti detto, ed in breve, con l'*hate speech* ci troviamo a misurarci con un *to say* che nasce e che è pensato specificatamente per tradursi in un *to do*.

5. ...ai possibili riverberi sociali

A tutti gli aspetti sin qui evidenziati, se ne aggiunge un altro: ulteriore e, se possibile, ancor più preoccupante. I discorsi d'odio, difatti, ci obbligano a confrontarci con parole ostili che sembrano *stregate*⁵⁵, poiché, trattandosi di *parole-in-atto*, sono espressioni che – oltre ad essere in grado di tramutarsi in azioni prevaricatorie e violente – possono anche attivare vere e proprie forme di segregazione e/o di subordinazione nei confronti delle vittime⁵⁶. Cosa, che è avvenuta, ad esempio, nei riguardi degli stranieri, delle persone di colore, degli omosessuali e delle donne.

Impossibile non ricordare, in tal senso, la nota invettiva scagliata da Catharine MacKinnon contro i pericolosi effetti della retorica pornografica nei confronti del genere femminile:

⁵⁴ Ivi, p. 101.

⁵⁵ Sul punto merita d'esser ricordata la recentissima campagna internazionale di sensibilizzazione *Words are stones* (lanciata l'8 gennaio e chiusasi il 29 febbraio 2020). Campagna promossa da Lunaria alla quale hanno aderito l'Austria, Cipro, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Spagna, che, oltre a mappare l'andamento e la diffusione dell'*hate speech* nei paesi di riferimento, prospetta anche alcune possibili strategie di contrasto (il dossier è scaricabile al seguente link: <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/Report-pagine-singole.pdf>).

⁵⁶ A proposito dell'*hate speech* come atto illocutorio, perlocutorio e di possibile subordinazione, si vedano, fra gli altri, le osservazioni di C. BIANCHI, *Linguaggio d'odio, autorità e ingiustizia discorsiva*, in *Rivista di estetica*, 64, 2017 (online al seguente link: <https://journals.openedition.org/estetica/2059>).

"[...] it is not new to observe that while the doctrinal distinction between speech and action in on one level obvious, on another level it makes little sense. In social inequality, it makes almost none. Discrimination does not divide into acts on one side and speech on the other. Speech acts. It makes no sense from the action side either. Acts speech. in the context of social inequality, so-called speech can be an exercise of power which constructs the social reality in which people live" ⁵⁷.

Denuncia, questa, particolarmente significativa proprio perché mette l'accento sui possibili danni sociali causati dai discorsi d'odio.

Danni che – è bene sottolinearlo – non si esauriscono nella subordinazione dei gruppi e delle categorie attaccate, ma possono manifestarsi anche nel c.d. *silencing*⁵⁸. Vale a dire in un autentico meccanismo di "silenziamento" delle vittime. Una subdola e perversa dinamica collaterale all'*hate speech*, che agisce su due diversi fronti. Per un verso, il *silencing* fa sì che le vittime preferiscano astenersi dall'esprimersi pubblicamente e desistano dal replicare e dal difendersi, per non incorrere in altre persecuzioni e per non scatenare comportamenti ancor più gravi e lesivi. Per un altro verso, invece, il silenziamento determina il fatto che, nel momento in cui le vittime decidono di parlare, siano esposte anche all'ulteriore beffa di non essere credute, oppure di non essere nemmeno ascoltate⁵⁹.

⁵⁷ Così, C. MACKINNON, *Only Words*, Cambridge (Mass.) 1993, pp. 29-30.

⁵⁸ Cfr. CH. LAWRENCE III, *If He Hollers Let Him Go: Regulating Racist Speech on Campus*, in M. MATSUDA, CH. LAWRENCE III, R. DELGADO, K. CRENSHAW, *Words That Wound. Critical Race Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment*, Boulder 1993, pp. 53-88, in part. pp. 78-79. Inoltre, sempre a proposito del *silencing*, si vedano anche: F. BARONCELLI, *Trent'anni dopo. Marcuse, la tolleranza repressiva e gli speech codes*, in *Ragion pratica*, 12/1999, pp. 31-56; D. JACOBSON, *The Academic Betrayal of Free Speech*, in *Social Philosophy and Policy*, 24, 2004, pp. 48-80.

⁵⁹ Per un approfondimento sul *silencing* delle vittime (in particolare di quelle oggetto di discriminazione razziale), cfr. G. PINO, *Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Politica del diritto*, 2/2008, pp. 287-305.

6. Odio digitale e effetto farfalla

Quando Edward Lorenz, facendo eco ad un'osservazione di Alan Turing⁶⁰, affermò che *il battito d'ali di una farfalla in Brasile avrebbe potuto scatenare un tornado in Texas*, probabilmente, non immaginava nemmeno lontanamente che quella sua espressione sarebbe presto diventata una delle frasi più utilizzate e citate degli ultimi tempi. Certo è che il fortunato aforisma del matematico e meteorologo statunitense – con quel richiamo alla *teoria del caos* e, in particolare, alla sensibilità alle condizioni iniziali mostrata dai sistemi dinamici non lineari – si presta meglio di qualsiasi altra formula e/o immagine a rendere immediatamente l'idea di come possa essere incontrollata e dirompente la propagazione dei discorsi d'odio all'interno della Rete.

Mano, a mano, che le parole d'odio vengono espresse online, infatti, queste si diffondono subito, rimbalzando – ripetute e condivise – non solo all'interno di quella stessa piattaforma che, per prima, le ha ospitate, ma ovviamente anche all'interno di tutte le altre e dell'intero ecosistema digitale. Si assiste, così, ad un'*escalation* imprevista e imprevedibile, che nel suo pressoché spontaneo accrescersi ricorda moltissimo proprio la rappresentazione di quel flebile battito d'ali che – a seguito di un inatteso concatenarsi di azioni e reazioni – si tramuta, infine, in un tornado.

Del resto, non si può non ammettere che – pur non rappresentando né l'origine né, tanto meno, la causa scatenante dell'*hate speech* – Internet e i nuovi network acquiscono ed estendono notevolmente l'offensività e la dirompenza del fenomeno. Anche perché, se è indubbio che lo scopo dell'*hater*, così come gli stilemi utilizzati e le strategie offensive attuate, rimangono invariati, la stessa cosa non può certo dirsi relativamente agli effetti sortiti e, soprattutto, all'ampiezza della platea degli uditori che – proprio per via della trasmigrazione dal discorso offline e quello

⁶⁰ Queste, nel dettaglio, le parole di TURING: "Lo spostamento di un singolo elettrone per un miliardesimo di centimetro, a un momento dato, potrebbe significare la differenza tra due avvenimenti molto diversi, come l'uccisione di un uomo un anno dopo, a causa di una valanga, o la sua salvezza" (A. TURING, *Macchine calcolatrici e intelligenza*, 1950, p. 8; pdf disponibile in rete: <http://disf.org/files/macchine-calcolatrici-e-intelligenza.pdf>).

online – possono essere raggiunti da queste invettive e da queste istigazioni all’odio e alla violenza.

La ragione è presto detta e, a suo modo, è intuitiva. Il fatto è che l’incontro con quella simultaneità e con quell’ubiquità, che sono tipiche della dimensione digitale, fa sì che i messaggi d’odio riescano a diramarsi in maniera istantanea e capillare, con una sorta di *effetto doppler*. Cosa che – rispetto a quanto accade mondo e nella comunicazione c.d. reale – in Rete, si verifica con una facilità decisamente maggiore, anche per via di quella propensione al commento e di quella smania di consensi e di *Like*⁶¹, che accompagna gli utenti dei vari social⁶², e che, talvolta, si traduce anche in una vera e propria patologia⁶³. Una tendenza socialmente e giuridicamente alquanto pericolosa, perché induce una sorta di deresponsabilizzazione e di anestetizzazione rispetto ai contenuti che vengono diffusi e/o ri-condivisi⁶⁴.

Più nel dettaglio, i discorsi d’odio *on the Net* si caratterizzano per la contemporanea presenza di quattro specifici elementi, vale a dire:

i) la *permanenza* e il *ritorno imprevedibile*, ossia, la capacità di tutte le informazioni digitalizzate di conservarsi attive per un lasso di tempo indeterminato e di riemergere inaspettatamente. Magari perché, come s’è accennato, vengono condivise all’interno di un’altra piattaforma, oppure perché si legano ad altri contenuti o si arricchiscono di altre informazioni. Cosa che, oltre a

⁶¹ Relativamente all’*appeal* dei Social Network e a quella peculiare smania di Like che – con un neologismo alquanto efficace – viene definita *mipiaticismo*, mi permetto di rinviare a quanto ho recentemente sottolineato in M.N. CAMPAGNOLI, *Nuovi media: i social network*, in A.C. AMATO MANGIAMELI, M.N. CAMPAGNOLI, *Strategie digitali*, cit., in part. p. 261).

⁶² Cfr. F. COLOMBO, *Il potere socievole. Storia e critica dei social media*, Milano 2013, 138 ss.; G. RIVA, *Selfie. Narcisismo e identità*, Bologna 2016; G. LOVINK, *Ossessioni collettive. Critica dei social media*, trad. it., Milano, 2016; F. DEL VIGNA, A. CIMINO, F. DELL’ORLETTA, M. PETROCCHI, M. TESCONI, *Hate me, hate me not: Hate speech detection on Facebook*, in A. ARMANDO, R. BALDONI, R. FOCARDI, *Italian Conference on Cybersecurity*, Venezia 2017, pp. 86-95.

⁶³ A tal proposito, rinvio, fra gli altri, a quanto osservato efficacemente da M. SPITZER, *Solitudine digitale. Disadattati, isolati, capaci solo di una vita virtuale?*, trad. it., Milano 2016.

⁶⁴ Sul punto, meritano, d’esser qui ricordate le parole di B.-C. HAN, che osserva come il medium digitale trasformi anche i nostri approcci e il nostro stesso modo di pensare: “[...] [facendo] avvizzire le forme comportamentali che richiedono ampiezza temporale e lungimiranza” e facendoci disabituare e disimparare a “pensare in maniera complessa” (B.-C. HAN, *Nello sciame. Visioni del digitale*, trad. it., Milano 2015, *passim*).

far venir meno il sollievo della dimenticanza⁶⁵, rende tutto ciò che viene “detto” o “fatto” online potenzialmente recidivo, tendenzialmente onnipresente⁶⁶ e pericolosamente immortale⁶⁷;

ii) la *volatilità* – o più propriamente *l’itineracy* – e, cioè, quella capacità che i dati⁶⁸ hanno di migrare autonomamente di piattaforma in piattaforma, trasferendosi in contesti che sono anche molto diversi rispetto a quelli all’interno dei quali vengono inizialmente generati⁶⁹. Meccanismo che, fra le altre cose, negli ultimi tempi ha iniziato ad essere acuito e favorito dall’azione autonoma degli algoritmi⁷⁰ che, di continuo, analizzano i dati e le informazioni immesse nel Web, le processano e, poi, le *de-contestualizzano* e le *ri-contestualizzano* in maniera inedita;

iii) *l’anonimato*, ovverosia quella specie di filtro magico che – dietro ai vari dispositivi, agli account, ai tanti possibili e fantasiosi nickname – cela la vera identità degli utenti⁷¹. Elemento, questo, che induce soprattutto gli *hater* a sentirsi

⁶⁵ Rinvio a A.C. AMATO MANGIAMELLI, *Alcune nuove tecniche di regolazione*, in A.C. AMATO MANGIAMELLI, M.N. CAMPAGNOLI, *Strategie digitali*, cit., in part. p. 119.

⁶⁶ Sulla fusione e sulla con-fusione fra passato e presente, sempre attuali e interessanti le osservazioni di P. VIRILIO, *La bomba informatica*, trad. it. Milano 2000, in part. 118.

⁶⁷ A proposito della singolare (e talvolta scomoda) permanenza regalata dalla Rete e dai social, imprescindibile il rinvio a quanto osservato da G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell’era dei social network*, Milano 2007.

⁶⁸ A proposito dei dati e, in particolare, dei big-data, si vedano: A.C. AMATO MANGIAMELLI, *Algoritmi e big data. Dalla carta sulla robotica*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 1/2019, pp. 107-124; M. PALMIRANI, *Big data e conoscenza*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 1/2020, pp. 73-92.

⁶⁹ Vd. I. GARDAGLIONE, D. GAL, T. ALVEZ, G. MARTINEZ, *Countering online hate speech*, Parigi 2015, p. 13 ss.

⁷⁰ Emblematiche le riflessioni di HARARI, autore che, per primo, ha parlato di *datismo* (quale nuova religione, forma di potere e/o dittatura tecnologica) e che, proprio con riguardo all’analisi dei nostri dati fatta dagli algoritmi, osserva che: “[...] oggi l’algoritmo di Facebook è un giudice delle personalità e delle inclinazioni umane perfino migliore della propria cerchia di amici, genitori e consorti. [...] l’algoritmo [infatti, ha] bisogno di un insieme di soli dieci Like per battere le previsioni dei colleghi di lavoro. [...] di settanta Like per superare i risultati forniti dagli amici, [di] centocinquanta Like per fare meglio dei membri familiari e [di] trecento Like per sconfiggere i coniugi!” (Y.N. HARARI, *Homo Deus. Breve storia del futuro*, trad. it., Milano 2018, p. 415). Inoltre, relativamente ai processi che contraddistinguono gli algoritmi, si vedano i recenti lavori di F. FAINI, *Data society. Governo dei dati e tutela dei diritti nell’era digitale*, Milano 2019; U. PAGALLO, *Algoritmi e conoscenza*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 1/2020, pp. 93-106; F. ROMEO, *Giustizia e predittività. Un percorso dal machine learning al concetto di diritto*, 1/2020, pp. 107-124.

⁷¹ Impossibile non richiamare la nota stringa di STEINER secondo la quale *on the Internet nobody knows you’re a dog!* (cfr. *New Yorker* il 5 luglio del 1993).

liberi di dar sfogo ai propri pensieri e alle proprie opinioni, senza alcun freno e nell'ingenua illusione di non essere identificati⁷²;

iv) la *transnazionalità della condotta*, vale a dire, il fatto che, quando viene realizzato all'interno di quello spazio de-territorializzato che è il cyberspace, l'*hate speech* diventa molto più difficile da perseguire e da punire. Tra l'altro, a complicare ulteriormente le cose, si aggiunge il fatto che l'approccio costituzionale degli Stati europei non collima con quello nordamericano. Difatti, in base a quanto previsto dal Primo Emendamento⁷³, il *Bill of Rights* sancisce una tutela particolarmente forte (e quasi sacrale) dalla *freedom of speech*, che viene garantita da qualunque interferenza da parte dei pubblici poteri. Motivo per cui, negli ultimi tempi, in Rete si sta diffondendo la tendenza al c.d. *forum-shopping*⁷⁴: propensione a scegliere di pubblicare determinati contenuti nel paese il cui ordinamento giuridico garantisca un più esteso grado di tutela alla libertà di espressione⁷⁵.

⁷² In particolare, si sviluppa "la percezione di operare in un 'Far West giuridico' [...] dove in definitiva tutto sarebbe permesso" (G. ZICCARDI, *Social media. Uso sicuro di web, messaggistica, chat e social network*, Milano 2017, p. 7; dello stesso, cfr. anche *Internet, controllo e libertà. Trasparenza, sorveglianza e segreto nell'era tecnologica*, Milano 2015;

⁷³ "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances".

⁷⁴ Emblematico quanto avvenuto in Francia, già nel maggio del 2000, a seguito della comparsa sulla piattaforma Yahoo di un sito Internet (gestito da terzi negli Stati Uniti), nel quale si svolgevano aste di cimeli nazisti. Fatto, questo, che ha indotto l'organizzazione antidiscriminatoria LICRA (*Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme*) ad agire in giudizio per ottenere l'oscuramento del sito in Francia e che è stato condannato dal Tribunale di Parigi che, infatti, ha ordinato a Yahoo di adottare misure idonee ad ostacolare l'accesso al sito dal territorio francese. Ciononostante, Yahoo si è poi rivolto alle corti statunitensi, eccependo che il Tribunale di Parigi aveva alcun titolo per imporre una concezione *freedom of speech* contrastante con quanto sancito nel Primo Emendamento. Cfr. J.R. REIDENBERG, *Yahoo and Democracy on the Internet*, in 42 *Jurimetrics* 261 (2001-2002).

⁷⁵ Come osserva POLLICINO: "la tutela della libertà di manifestazione del pensiero [...] rappresenta uno dei più importanti ed emblematici terreni di scontro tra Europa e Stati Uniti. I rispettivi paradigmi della libertà di espressione, infatti, sono assai differenti tra loro e sottendono un diverso grado di protezione. Il web [...] [da questo punto di vista] espone a un più frequente e probabile confronto queste differenti sensibilità, la cui intersezione non era certo impossibile in passato (si pensi alla diffusione di un periodico in uno stato diverso da quello di edizione, e alla relativa capacità di attingere la reputazione altrui anche al di fuori della giurisdizione di riferimento), bensì semplicemente meno frequente e [molto meno] agevole. Il web consente a un utente localizzato, per ipotesi, negli Stati Uniti di pubblicare contenuti che, pur non debordando dal perimetro di tutela garantito dallo stato di provenienza, potrebbero nondimeno risultare offensivi e illeciti secondo l'ordinamento di un altro Stato, per esempio

Permanenza, ritorno imprevedibile, volatilità, anonimato e transnazionalità, sono tutti aspetti che invitano il giurista contemporaneo a prestare un'attenzione rinnovata e del tutto particolare all'*hate speech* online. Non foss'altro perché, riprendendo la metafora iniziale, grazie alla complicità di Internet e dei social⁷⁶, la farfalla oggi continua a non sapere con esattezza quali effetti seguiranno al suo battito d'ali, ma – come avverte Bauman – sa per certo che le conseguenze potranno essere globali oltre che virali⁷⁷.

Un monito accorato e incisivo in questa stessa direzione può emergere dalla lettura delle lucide e amare riflessioni di Primo Levi nella sua appendice a *Se questo è un uomo*. Riflessioni che, nonostante siano riferite a tutt'altro contesto storico, ancora oggi sono estremamente significative e utili in quanto ci mettono in guardia sulle modalità sottili e, talvolta, apparentemente innocenti con le quali – giovandosi della disattenzione sociale, della superficialità e del disinteresse generale – possono farsi strada, dapprima, i discorsi e, poi, anche le azioni d'odio

“nella Germania di Hitler era diffuso un galateo particolare: chi sapeva non parlava, chi non sapeva non faceva domande, a chi faceva domande non si rispondeva. In questo modo il cittadino tedesco tipico conquistava e difendeva la sua ignoranza, che gli appariva una giustificazione sufficiente della sua adesione al nazismo: chiudendosi la bocca, gli occhi e le orecchie, egli si costruiva l'illusione di non essere a conoscenza, e quindi di non essere complice, di quanto avveniva davanti alla sua porta”⁷⁸.

7. **#SilenceHate! Qualche buona notizia e un invito alla gentilezza**

europeo, in cui quel medesimo contenuto diventa visibile” (O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, cit., p. 23).

⁷⁶ Cfr., fra gli altri, anche: F. ABBONDANTE, *Il ruolo dei social network nella lotta all'hate speech: un'analisi comparata fra l'esperienza statunitense e quella europea*, in *Informatica e diritto*, 1-2/2017, pp. 41-68; F. ZANNONI, *Razzismo e xenofobia nei social network. La pedagogia interculturale tra tecnologie e nuove emergenze*, in *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, 13/2017; A. ROVERSI, *L'odio in Rete. Siti ultras, nazifascismo online, jihad elettronica*, Bologna 2006.

⁷⁷ Z. BAUMAN, *Il secolo degli spettatori. Il dilemma globale della sofferenza umana*, trad. it., Frascati (RM) 2015, in part., pp. 12-13.

⁷⁸ P. LEVI, *Se questo è un uomo*, Torino 1998.

*#SilenceHate. Changing words changes the world*⁷⁹ è il titolo eloquente di un progetto che è stato realizzato nell'ambito del *Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (2014-2020)* della Commissione Europea. Ovviamente, si tratta solo di uno dei tanti progetti che, in questi anni, sono stati finanziati, a dimostrazione della crescente attenzione, che sia l'Europa, sia gli Stati membri, stanno dedicando alla sensibilizzazione e al contrasto nei confronti dei discorsi d'odio⁸⁰.

Un'attenzione e un impegno, che, fra l'altro, vedono in prima linea anche il nostro Paese, da parte del quale – oltre alla partecipazione alle varie iniziative avviate col patrocinio dell'Unione e parallelamente ai più recenti interventi volti a contrastare crimini e gesti lesivi realizzati online⁸¹ – si segnalano il D.D.L. n. 634

⁷⁹ Avviato nel gennaio del 2018 e chiusosi nel dicembre del 2019, nel dettaglio, *#SilenceHate. Changing words changes the world* – che si rivolgeva essenzialmente ai giovani, agli insegnanti, agli educatori, agli operatori di settore – mirava al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1) combattere la diffusione su internet dell'*hate speech* nei confronti dei migranti e delle minoranze attraverso l'educazione ai media dei giovani; 2) promuovere il ruolo attivo dei giovani nella lotta e la prevenzione del razzismo online e del discorso xenofobo; 3) sensibilizzare i giovani e l'opinione pubblica in generale sui discorsi di istigazione all'odio e sui rischi della proliferazione incontrollata di messaggi razzisti e xenofobi nei siti web e nei social network (cfr. <http://www.silencehate.eu/about-the-project/>).

⁸⁰ Degno di nota, ad esempio, il Progetto *CONTRO (Counter Narratives Against Racism Online)* – progetto della durata di due anni (dal 2018 al 2020) – ideato e coordinato dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), in partenariato con l'Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), teso ad arginare i discorsi di odio online attraverso la diffusione di un'intensa e mirata campagna di sensibilizzazione e comunicazione sul fenomeno (cfr. <http://www.unar.it/cosa-facciamo/azioni-positive-e-progetti/progetto-co-n-t-r-o/>). Altrettanto significativo, anche il più risalente Progetto *Positive Messengers*, co-finanziato dalla Commissione Europea (Direzione Generale per la Giustizia), avviato il primo ottobre del 2016 e chiusosi il 30 settembre del 2018. Iniziativa, finalizzata a: 1) raccogliere e condividere, attraverso campagne di sensibilizzazione, le migliori pratiche contro l'incitamento all'odio online nei confronti di migranti, rifugiati e minoranze; 2) fornire nuovi dati sulla natura, la portata e l'impatto dell'incitamento all'odio online al fine di aiutare le autorità nazionali e Comunitarie a sviluppare più efficaci strategie e politiche di integrazione e lotta alla discriminazione; 3) favorire la comprensione reciproca e la comunicazione tra le comunità più vulnerabili; 4) educare e formare i target di riferimento in materia di incitamento all'odio, utilizzo del linguaggio dei media, nonché creazione e diffusione dei contenuti in Rete (vd.: <https://positivemessengers.net/it/progetto.html>).

⁸¹ Ovviamente, non possono non menzionarsi: la Legge n. 119 del 15 ottobre del 2013 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*, la Legge n. 71 del 19 maggio del 2017 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*. Provvedimenti normativi che – seppur non essendo direttamente rivolti alla repressione dei discorsi d'odio – comunque vanno a sanzionare condotte affini e, quel che è più importante, danno ulteriore prova dell'attenzione del legislatore italiano nei riguardi delle attività illecite agite in Rete.

dell'11 luglio del 2018, recante “*Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto dell’istigazione all’odio e alla discriminazione (hate speech)*”⁸² (al momento in attesa di essere sottoposto ad esame), come pure, il *Regolamento relativo al rispetto della dignità umana e al principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech*⁸³ adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il 15 maggio del 2019.

A ben vedere, si tratta di primi indizi di cambiamento che – se non ancora propriamente rassicuranti – sono comunque sicuramente incoraggianti. A maggior ragione, se vengono letti assieme alla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 3 ottobre 2019 (causa C-18/18)⁸⁴, che sembra iniziare ad orientarsi verso la possibile estensione della tutela della difesa dell’immagine e della reputazione online⁸⁵.

Indizi, che testimoniano come di fronte alle contemporanee sfide sociali – esattamente come avvertiva tra i primi Cotta⁸⁶ – il sistema giuridico europeo e nazionale, stia via via tendando di reagire ripensando gli istituti, riformulando le

⁸² D.D.L. che, come può leggersi nella nota introduttiva di accompagnamento all’Atto parlamentare, si propone di: “contrastare condotte moralmente censurabili e fortemente lesive della dignità delle persone e dei gruppi sociali, che rappresentano un serio pericolo per la sicurezza e la convivenza della comunità sociale, senza limitare però in alcun modo il principio della libera manifestazione del pensiero, sancito dall’articolo 21 della Costituzione, nonché il diritto alla libertà di espressione nel web” (testo integrale disponibile sul sito del Senato, al seguente link: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069859.pdf>).

⁸³ Regolamento, che sottolinea con forza “l’esigenza di garantire [...] effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, nel rispetto del principio di non discriminazione e di tutela della diversità etniche, culturali, religiose e connesse a peculiari condizioni soggettive, fisiche, mentali e sociali” e che “[...] nel rispetto della libertà editoriale e del diritto di libera manifestazione del pensiero e di cronaca, ciascun fornitore di servizi media deve garantire la completezza dell’informazione e l’assenza di discorsi d’odio” (la delibera è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.agcom.it/documents/10179/13511391/Delibera+157-19-CONS/568d8b16-6cb6-4ea1-b58c-c171c2e24367?version=1.0>).

⁸⁴ Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A62018CN0018>.

⁸⁵ Per un agile commento, cfr. T. ALOI, *Corte di Giustizia dell’Unione europea: i singoli Stati membri dell’UE possono obbligare Facebook a rimuovere i contenuti illeciti “identici” ed “equivalenti”, sia all’interno dell’Unione europea che in tutto il mondo (CGUE 3 OTTOBRE 2019, C-18/18), in Foroeuropa. Rassegna di Giurisprudenza comunitaria e Diritto europeo*, (http://www.foroeuropa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=598:rivista-2020-n1-art-3-giur1-aloit&catid=95:rivista-2020-n1&Itemid=101).

⁸⁶ Cfr. S. COTTA, *Il compito del giurista nella società in trasformazione*, in ID., *La sfida tecnologica*, Bologna 1968, in part. 181 ss.

categorie e rivedendo le procedure⁸⁷, in maniera, da adeguarsi al cambiamento tecnologico e, al contempo, da indirizzare e da regolamentare le attività e le comunicazioni virtuali, a garanzia del pieno rispetto e dell'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali.

Perché *l'odio taccia*, però, le possibili accortezze tecniche⁸⁸ e i vari rimedi giuridici – per quanto essenziali e fondamentali – da soli, non bastano. È necessario compiere uno sforzo ulteriore. La via da percorrere è ben illuminata dalle parole di Simon Weil:

*“Lei non mi interessa. Ecco una parola che un uomo non può rivolgere a un altro uomo senza commettere una crudeltà e ferire la giustizia”*⁸⁹

Invero, è proprio quell'interesse per l'altro – quell'interesse e quell'attenzione che, a detta di Weil, non può mancare pena la commissione di una crudeltà e di un'ingiustizia – che oggi deve essere riaffermato e, in una certa misura, anche “preservato” e “salvato” dalla velocità e dalla noncuranza dei frettolosi passaparola telematici.

Più in particolare, il parlare – sia esso reale e/o digitale – deve tornare a farsi espressione e veicolo di *gentilezza*. Una gentilezza, che non ha carattere formale e che non attiene ai modi cortesi. La gentilezza che deve essere recuperata dalla comunicazione è, invece, prettamente sostanziale⁹⁰ e ha a che vedere con la comune

⁸⁷ Mi permetto, qui, di riprendere le osservazioni di AMATO MANGIAMELI: “spetta [...] al giurista un compito delicato ed al contempo essenziale, quello di adeguare ed integrare i sistemi e gli ordinamenti giuridici concreti secondo le differenti richieste e le varie pretese delle vivaci società contemporanee” (A.C. AMATO MANGIAMELI, *Arte e/o tecnica. Sfide giuridiche*, Padova 2012, p. 15).

⁸⁸ Mi riferisco qui, in maniera particolare, ai sistemi conversazionali e agli assistenti virtuali, come *Alexa* (lanciata da Amazon nel 2014 e disponibile in lingua italiana dal 2018). Si tratta, infatti, di strumenti tecnologici che possono riconoscere le parole offensive e, in tal modo, fornire un aiuto tecnico nella lotta alla propagazione dei discorsi d'odio in Rete. Sulle potenzialità, e anche sui limiti, di questi supporti tecnici nel contrasto all'hate speech, cfr. D. FEMIA, *Discorso d'odio e risorse per il trattamento automatico delle lingue. Metodi, ipotesi, proposte*, in R. PETRILLI, *Hate speech. L'odio nel discorso pubblico, Politica, media, società*, cit., pp. 147-164.

⁸⁹ S. WEIL, *La persona e il sacro*, trad. it., Milano 2012, p. 11.

⁹⁰ Cfr. F. COLOMBO, *Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile*, Milano 2020, in part. p. 107.

appartenenza alla *gens* umana: quella stirpe e quell'unica famiglia, che ci abbraccia e che ci affratella tutti, superando e prescindendo dalle possibili differenze.

Solo in questo modo, la comunicazione e il dialogo – inteso in senso antropologico e, cioè, come scambio relazionale fra esseri che si riconoscono titolari di diritti e di reciproci obblighi⁹¹ – potranno tornare a riallinearsi, scongiurando distorsioni violente e derive odiose.

⁹¹ Cfr. F. D'AGOSTINO, *Comunicazione giuridica e "stranieri morali"*, in ID., *Diritto e giustizia. Per una introduzione allo studio del diritto*, cit., p. 123 ss.